



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.11.2002
COM(2002) 699 definitivo

2001/0119 (COD)

Proposta emendata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei
prodotti del tabacco**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta emendata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei
prodotti del tabacco**

1. CONTESTO

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo
(COM(2001) 283- definitivo 2001/0119 (COD)) ai sensi dell'articolo
95(1) del Trattato 20 giugno 2001

Parere del Comitato economico e sociale 17 ottobre 2001

Parere del Parlamento europeo – prima lettura 20 novembre 2002

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è volta a regolamentare la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco nei media, ad eccezione della televisione, già coperta da altra legislazione comunitaria. Essa regola pertanto la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco sulla stampa e su altre pubblicazioni stampate, nonché la pubblicità e la sponsorizzazione a mezzo radio. Essa regola inoltre, entro i limiti necessari per il completamento del mercato interno, la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco che si avvale dei servizi della società dell'informazione. Infine, essa regola la sponsorizzazione di eventi e di attività aventi effetti transfrontalieri nonché la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della suddetta sponsorizzazione.

Essa sostituisce la direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998 che è stata annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.¹

Essa tiene inoltre conto della legislazione degli Stati membri e dello sviluppo delle norme internazionali in materia. Essa è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri al fine di eliminare le barriere al funzionamento del mercato interno, con l'obiettivo di garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi nel rispetto delle norme della direttiva.

¹ Causa C-376/98 del 5 ottobre 2000, *Germania c/Parlamento e Consiglio*.

La presente proposta non tratta argomenti quali la pubblicità indiretta, il monitoraggio delle opere pubblicitarie dei produttori di tabacco o i distributori automatici, che verranno esaminati nel contesto di una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla base dell'articolo 152 del Trattato che la Commissione ha presentato al Consiglio.²

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

I seguenti emendamenti possono essere accettati:

L'emendamento 11 sopprime il riferimento all'invito a presentare nuove proposte per affrontare ulteriori possibili ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. La Commissione conviene che il suo diritto di iniziativa rimane come previsto dal Trattato, anche in assenza di riferimenti specifici al diritto di presentare nuove proposte.

L'emendamento 26. migliora la chiarezza del testo, introducendo un nuovo considerando che identifica chiaramente le questioni che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva e ricorda che gli Stati membri mantengono la competenza a disciplinare talune questioni, non contemplate dalla direttiva, che essi ritengano necessarie per garantire la tutela della salute degli individui.

3.2. Proposta emendata

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.

² COM(2002) 303 definitivo del 17.6.2002.